

Statuto Sci Club Stabio

I. Base legale e scopo

Art. 1

Lo Sci Club Stabio (in seguito SCS o Club), con sede a Stabio, è un'associazione apolitica e aconfessionale regolata dal presente statuto e dagli Art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero (CCS).

Art. 2

¹ Lo SCS ha lo scopo di sviluppare e propagandare la pratica dello sci, dello snowboard e di altri sport di scivolamento sulla neve.

² Nell'ambito dello scopo sociale il Club si impegna a:

- a. favorire la diffusione degli sport di scivolamento sulla neve;
- b. incentivare l'amicizia e la solidarietà tra i soci;
- c. organizzare uscite, corsi, gare sociali ed escursioni;
- d. organizzare attività ricreative e aggregative;
- e. incentivare la formazione di monitori per gli sport di scivolamento sulla neve;
- f. collaborare con le altre società di Stabio e altre società aventi scopi analoghi.

II. Soci

Art. 3

¹ Lo SCS si compone di:

- a. soci OG (organizzazione giovanile), ossia fino al compimento dei 15 anni di età;
- b. soci junior, dai 15 ai 20 anni di età;
- c. soci senior, dai 21 anni compiuti;
- d. soci contribuenti, persone fisiche o giuridiche che sostengono finanziariamente lo SCS;
- e. soci onorari, soci e non, che per il loro operato, la loro dedizione o in qualunque altro modo si sono resi benemeriti nei confronti del Club. Essi sono esentati dal pagamento della tassa sociale.

² Il Comitato tiene una lista aggiornata di tutti i soci.

³ Sono considerati soci attivi i soci junior (dai 16 anni compiuti), senior, contribuenti e onorari.

⁴ La categoria di appartenenza allo SCS è stabilita in relazione all'età raggiunta dal socio durante l'anno civile di inizio dell'attività sociale.

Art. 4

¹ La domanda di ammissione deve essere presentata al Comitato. Per i minorenni la domanda di ammissione deve essere formulata dal candidato con il consenso del proprio rappresentante legale. Ogni domanda di ammissione è considerata quale adesione formale allo statuto e ai regolamenti della società.

² La decisione sulle domande di ammissione è di competenza del Comitato, con riserva in caso di eventuale contestazione. In questo caso l'adesione si ritiene approvata con il voto della maggioranza dei presenti in Assemblea.

³ L'ammissione è subordinata al pagamento della tassa sociale.

⁴ Su richiesta ogni socio è tenuto a dimostrare di possedere un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità civile.

⁵ La nomina dei soci onorari è proposta dal Comitato o dalla maggioranza dei soci in un'Assemblea.

Art. 5

¹ Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Comitato e sono prese in considerazione unicamente al termine di un periodo amministrativo.

² Esse hanno effetto immediato, ma non liberano dall'obbligo di pagare la tassa sociale per l'anno in corso.

Art. 6

¹ L'esclusione di un socio può essere pronunciata dall'assemblea, su proposta del Comitato, per chi denigri, danneggi o in qualunque modo venga meno ai suoi doveri verso il Club, i suoi organi dirigenti e i suoi soci. Essa è intimata al socio con l'indicazione dei termini di ricorso all'assemblea.

² Il socio escluso ha diritto di ricorrere per iscritto all'Assemblea entro i termini indicati sull'intimazione del provvedimento, tramite il Presidente o un membro del Comitato. In questo caso l'Assemblea deciderà in occasione della prossima riunione ordinaria o straordinaria che segue il provvedimento impugnato.

³ Sono in particolare considerati motivi di esclusione:

- a. comportamento e condotta antisportivi;
- b. gravi violazioni degli obblighi statutari;
- c. mancata osservazione delle deliberazioni degli organi del Club;
- d. mancato pagamento della tassa sociale.

Art. 7

Il socio dimissionario o escluso non ha diritto a una quota del patrimonio sociale o al rimborso della quota sociale dell'anno in corso.

Art. 8

Scritti con proposte o reclami sono da inoltrare al Comitato, il quale deciderà sull'inserimento nell'ordine del giorno della prossima Assemblea ordinaria, o, se ritenuti urgenti, convocando un'Assemblea straordinaria nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento.

III. Diritti e doveri dei soci

Art. 9

Tutti i soci hanno diritto:

- a. al voto nelle assemblee (dai 16 anni di età);
- b. a usufruire dell'istruzione e partecipare alle attività organizzate in seno allo SCS;
- c. a essere eletti nel Comitato o nelle commissioni.

Art. 10

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a. pagare la tassa sociale annuale, salvo i soci onorari;
- b. prestarsi alle cariche assegnate loro dall'Assemblea o dal Comitato;
- c. agire in ogni situazione per il bene e il buon nome del Club e di rispettare costantemente del presente statuto;
- d. tenere un comportamento decoroso quando indossano la tuta sociale o qualsiasi indumento distintivo del Club;
- e. non postare sui social media immagini inappropriate, discriminatorie, lesive della personalità associandole al nome del Club o dei suoi membri;
- f. rispettare i nove principi della carta etica dello sport.

Art. 11

¹ Tutti i soci facenti parte l'OG hanno l'obbligo di portare il casco, per gli snowboarder anche il paraschiama, durante tutto il periodo di attività.

² Tutti i partecipanti devono far regolare correttamente e controllare con un'apposita apparecchiatura gli attacchi da sci da personale specializzato annualmente. In assenza della vignetta upi, il responsabile tecnico può richiedere l'esibizione della ricevuta del regolare controllo eseguito.

IV. Organi del Club

Art. 12

Gli organi sociali dello SCS sono:

- a. l'Assemblea dei soci
- b. il Comitato
- c. le Commissioni temporanee o permanenti

d. i Revisori dei conti

A. Assemblea dei soci

Art. 13

¹ L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dello SCS.

² Essa è composta da tutti i soci che hanno regolarmente versato la tassa annuale e dai soci onorari.

³ Il diritto di voto compete solo ai soci attivi (Art 3 cpv 3). I soci OG possono partecipare alle assemblee come osservatori.

⁴ Tutti i soci attivi hanno egual diritto di voto nell'Assemblea.

Art. 14

¹ L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno entro il 30 novembre.

² La convocazione è di competenza del Comitato, deve menzionare tutte le trattande all'ordine del giorno e dev'essere spedita in forma digitale o, a richiesta, in forma cartacea a tutti i soci con almeno 15 giorni di anticipo.

³ Assemblee straordinarie possono essere convocate:

- a. su decisione del Comitato,
- b. su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci attivi.

Art. 15

¹ Sono di competenza dell'Assemblea:

- a. la nomina di un presidente chiamato a dirigere i lavori dell'assemblea;
- b. l'approvazione dei rapporti annuali del Comitato, delle Commissioni, dei Revisori;
- c. la nomina e la revoca del Presidente, dei membri del Comitato, delle Commissioni permanenti e dei Revisori;
- d. l'approvazione di preventivi e consuntivi;
- e. la decisione della quota sociale annuale;
- f. le delibere su proposte del Comitato, delle Commissioni e dei membri;
- g. le decisioni sull'ammissione contestata di un socio, secondo l'Art. 4 cpv 2
- h. le decisioni sul ricorso di un socio escluso dal Comitato secondo l'Art. 6 cpv 2;
- i. l'approvazione di modifiche o aggiunte allo statuto;
- j. la nomina di soci onorari;
- k. la decisione sullo scioglimento del Club
- l. ogni altra decisione riservata dalla legge e dallo statuto.

² Le decisioni dell'Assemblea ordinaria sono valide qualora sia presente almeno 1/5 dei soci attivi. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, l'Assemblea aperta è immediatamente chiusa e si procede seduta stante alla riconvocazione verbale mezz'ora più tardi. Dopo la seconda convocazione si potrà deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti, con decisioni a maggioranza.

³ È esclusa la riconvocazione qualora fra le trattande siano inserite la revoca di un membro o di tutto il Comitato, la revoca del Presidente o lo scioglimento del Club.

Art. 16

Le votazioni avvengono per alzata di mano salvo decisione di almeno 1/3 dei soci presenti di procedere allo scrutinio segreto.

Art. 17

Le decisioni sono prese, per quanto la legge o lo statuto non dispongano diversamente, a maggioranza semplice.

In caso di parità il presidente del giorno ha voto decisivo.

B. Comitato

Art. 18

¹ Il Comitato è composto da 9 a 11 membri con le seguenti cariche:

Presidente

Vicepresidente

Segretario
Cassiere
Responsabile della commissione tecnica
Da quattro a sei membri

² Il Comitato rimane in carica per un anno ed è rieleggibile tacitamente.

³ Il Presidente rieletto tacitamente per tre anni consecutivi, il quarto anno dovrà essere riconfermato dalla maggioranza dell'Assemblea tramite voto segreto. In caso di mancata rielezione e in assenza di candidati, si concluderanno regolarmente i lavori dell'assemblea e si procederà alla convocazione di un'Assemblea straordinaria entro 30 giorni per l'elezione del Presidente. Il Comitato designerà al suo interno un Presidente ad interim.

⁴ Ogni membro attivo dello SCS che abbia compiuto 18 anni può essere eletto nel Comitato.

Art. 19

¹ Il Comitato dirige gli affari sociali, promuove lo sviluppo della società.

² È competente per tutto ciò che non è diritto esclusivo dell'Assemblea.

³ Il Comitato potrà prendere delle decisioni sostituendosi a quanto di competenza dell'Assemblea solo in casi eccezionali e motivati. Alla prima convocazione il Comitato ha l'obbligo di informare l'Assemblea e su delibera dei tre quarti dei presenti la decisione potrà essere revocata (riservati in ogni caso i diritti di terzi a quel punto acquisiti).

⁴ Tutti i membri di Comitato hanno egual diritto di voto, le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

⁵ Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente oppure su richiesta di almeno tre membri di comitato, ogni qual volta lo ritiene opportuno.

Art. 20

¹ Il Presidente rappresenta il Club verso i terzi ed ha il compito di dirigere e coordinare le attività dello SCS nello spirito dei programmi e degli obiettivi prefissati dal Comitato e dall'Assemblea.

² Il Club è vincolato con la firma del Presidente o del Vice presidente con un altro membro del Comitato.

³ Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

⁴ Il Segretario sbriga gli affari amministrativi del Club, tiene i verbali delle assemblee e delle riunioni del Comitato ed è responsabile dell'archivio del Club.

Art. 21

¹ Il Comitato ha diritto di disporre dei fondi del Club per l'organizzazione delle attività a esso connesse.

C. Commissione tecnica

Art. 22

¹ La Commissione tecnica organizza, in accordo con il Comitato, le attività legate allo scopo del Club. Essa è diretta da un responsabile tecnico (in seguito coach G+S), che abbia seguito il corso di formazione per coach G+S o che si impegni a seguirlo durante la stagione nella quale entra in carica.

² Compiti del coach G+S:

- a. dirige la commissione;
- b. informa e aggiorna il comitato;
- c. tiene una lista aggiornata dei monitori;
- d. si occupa della formazione di nuovi monitori e del costante aggiornamento di quelli già formati;
- e. motiva i monitori e li sprona a seguire moduli G+S;
- f. annuncia le offerte G+S all'ufficio competente e provvede al relativo conteggio;
- g. consiglia, sostiene e sorveglia i monitori nello svolgimento dei corsi e dei campi per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e amministrativi;
- h. garantisce la conservazione per almeno cinque anni dei documenti G+S necessari al controllo dei conteggi e, su richiesta, li invia all'organo di autorizzazione o all'UFSPPO;
- i. Redige e presenta all'Assemblea la relazione tecnica della stagione conclusa.

³ Il coach G+S è membro di Comitato.

D. Revisori dei conti

Art. 23

I revisori dei conti non fanno parte del Comitato, sono due soci attivi più eventualmente un supplente. Sono rieleggibili di anno in anno, ma al massimo per cinque anni consecutivi. Essi provvedono alla verifica dei conti, controllano il bilancio annuale e presentano il loro rapporto all'Assemblea.

V. Responsabilità e patrimonio del Club

Art. 24

Per tutti gli obblighi sociali risponde unicamente il capitale sociale dello SCS. È esclusa la responsabilità personale dei membri del Comitato e dei soci.

Art. 25

¹ Lo SCS e i rispettivi organi sociali non sono in nessun caso responsabili per eventuali infortuni o danni derivanti da responsabilità civile che occorressero durante le attività.

² Ogni socio partecipa alle attività organizzate dal Club a proprio rischio e pericolo.

³ Assicurazione infortuni e assicurazione responsabilità civile sono obbligatorie.

Art. 26

Il patrimonio sociale è costituito dal materiale e dal capitale sociale dello SCS.

VI. Periodo di attività

Art. 27

L'attività dello SCS va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

VII. Modifiche statutarie e scioglimento del Club

Art. 28

¹ Modifiche del presente statuto sono proposte dal Comitato all'Assemblea generale, per qualsiasi modifica è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

² Proposte di revisione dello statuto devono essere inoltrate in forma scritta al Comitato almeno un mese prima dell'Assemblea generale, il quale si riserva il diritto di formulare delle controproposte.

³ Le proposte di modifica sono ricevibili solo se inoltrate da uno o più soci attivi.

Art. 29

¹ Lo SCS può essere sciolto da un'Assemblea generale straordinaria, appositamente convocata, con la presenza di almeno i 3/4 dei soci attivi. Se l'Assemblea generale straordinaria convocata non raggiungesse il numero di presenze necessario a deliberare, si procederà alla convocazione di una seconda assemblea al più presto entro 19 giorni, ma al più tardi entro 30 giorni dalla prima. La decisione sarà qui valida con il voto dei 3/4 dei soci presenti.

² Modifiche degli articoli statutari concernenti lo scioglimento del Club sono possibili solo adottando le norme di partecipazione secondo l'Art. 28 cpv 1 del presente statuto.

Art. 30

¹ In caso di scioglimento dello SCS, dopo la liquidazione delle passività, il patrimonio sociale sarà dato in custodia al Comune di Stabio fino alla costituzione di una società avente gli stessi scopi a Stabio.

² Se decorsi 10 anni dallo scioglimento nel Comune non sarà ricostituita una società avente gli stessi scopi, il patrimonio sociale dovrà essere suddiviso in parti uguali fra le società sportive apolitiche e aconfessionali di Stabio.

VIII. Disposizioni finali

Art. 31

¹ Per tutto quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni del CCS.

² La designazione al maschile degli articoli vale anche al femminile.

Art. 32

¹ Il presente statuto si ispira ai principi definiti nell'atto costitutivo dello SCS approvato dall'Assemblea generale del 18 maggio 1979 (primo presidente G. Castelletti segretaria B. Guggiari), aggiornandone forma e contenuto.

² Esso è adottato su decisione dell'Assemblea generale del 22.11.2019 e abroga ogni disposizione statutaria precedente.

³ Lo statuto entra in vigore immediatamente.